

NOTA

Periodo emergenziale Covid 19

Per quanto riguarda il **lavoro in agricoltura**, il Decreto Legge 34/2020, art. 94, stabilisce che i lavoratori percettori di ammortizzatori sociali per la sospensione dell'attività lavorativa a zero ore e i lavoratori percettori di Naspi, Dis-Coll e di Reddito di cittadinanza possono instaurare contratti di lavoro nel settore agricolo per un periodo non superiore a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 nel corso dell'anno 2020 ed entro il limite di 2.000 euro, senza subire alcuna riduzione della prestazione di sostegno al reddito in godimento.

Disciplina ordinaria

L'art. 8, comma 2, del Dlgs 148/2015 prevede che il lavoratore in cassa integrazione che svolga attività lavorativa di natura subordinata e autonoma non abbia diritto al trattamento di integrazione salariale per le giornate di lavoro effettuate.

Inoltre in capo al lavoratore permane l'obbligo di comunicare al proprio datore di lavoro la nuova occupazione.

Per quanto riguarda i **lavoratori in Naspi** l'instaurazione di un rapporto di lavoro di durata fino a sei mesi produce la sospensione del trattamento di disoccupazione.

Nel caso specifico di **reimpiego nel settore agricolo** la circolare INPS n. 57/2014 ha previsto inoltre che il lavoratore debba integrare le informazioni contenute nell'Unilav di assunzione mediante una comunicazione (Naspi-com) da effettuare personalmente all'INPS che contenga la specificazione delle effettive giornate di lavoro effettuate.

In riferimento ai **beneficiari del Reddito di cittadinanza** l'inizio di una nuova attività lavorativa deve essere comunicata all'INPS entro i 30 giorni successivi congiuntamente al reddito che si presume di conseguire da predetta attività nel corso dell'anno solare; competerà all'istituto previdenziale verificare se la nuova attività lavorativa produca un reddito tale da consentire o meno il rispetto della soglia reddituale prevista per il riconoscimento del beneficio.